

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 27 (ventisette) del mese di Maggio alle ore 21.00, in via Montalese, 715, espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione **GRUPPO STORICO DI RICERCA-LINEA GOTICA 1943-1945** per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica statuto sociale per esigenze di aggiornamento obbligatorio alle nuove leggi sul terzo settore.
2. Variazione Sede Legale
3. Nomina del Consiglio direttivo

Il presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in quanto sono presenti 07 (Sette) soci su 07 (Sette).

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione. All'assemblea in prima convocazione prevista per le ore 19,30, non è stato raggiunto il quorum richiesti ai fini della validità dell'assemblea.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Zini Alessandro, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Baglioni Moreno.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa i soci sulle nuove disposizioni introdotte con la legge del Terzo Settore e quindi sulla necessità di adeguare lo statuto sociale alle nuove normative illustrando e leggendo ai presenti il nuovo statuto. Dopo ampia approfondita argomentazione l'assemblea approva all'unanimità nella sua interezza il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto facendone parte integrante.

Sul secondo punto all'ordine del giorno viene informata l'assemblea sulla esigenza di modificare la sede legale dell'associazione. Dopo ampia discussione viene approvata all'unanimità lo spostamento della sede sociale in Montemurlo – VIA Orcagna, 7.

Sul terzo punto all'ordine del giorno si pone in votazione la proposta dei nuovi nominativi e le nuove cariche del nascente Consiglio Direttivo composto da 7 membri come previsto dal nuovo statuto e dalla nuova normativa:

Si procede quindi a porre la votazione sulla seguente proposta di composizione del Consiglio:

Presidente Sig. ALESSANDRO ZINI nato a Montemurlo (PO) il 10 Gennaio 1957 e residente a Montemurlo (PO) in Via Giuseppe Mazzini, 15 C.F. ZNLSN57A10F5720;

Stefano C.

Alc. Art. Baglioni Moreno

Montemurlo 12-5-2021

Alessandro Zini

Segretario

Vice Presidente Sig. GIUSEPPE AUCELLO nato a Prato il 05 Ottobre 1992 e residente a Prato (PO) in Via V. Bligny 160 - C.F. CLLGPP92R05G999P

Consigliere Sig. ARRIGO GIUSEPPE LANDINI nato a Monghidoro (BO) il 30 Gennaio 1954 e residente a Montemurlo (PO) in Via Orcagna 11 - C.F. LNDRGG54A30F363F

Consigliere Sig. RUDJ BAGLIONI nato a Prato (PO) il 12 Dicembre 1974 e residente a Montemurlo (PO) in via Montalese 228 - C.F. BGLRDJ74T12G999L

Consigliere MORENO BAGLIONI nato a Montemurlo (PO) e residente a Montemurlo (PO) in via Montalese 228 C.F. BGLMRN51S13F572D

Consigliere: Sig. STEFANO SENESI nato a Castelnuovo di Val di Cecina (PI) il 08 Febbraio 1959 e residente a Montemurlo (PO) in Via Baronese 46 - C.F. SNSSFN59B08C244M

Consigliere Sig. BRUNO BASSETTI nato a Montemurlo (PO) il 22 Luglio 1966 e residente a Montemurlo (PO) in via A. Grandi 15 - C.F. BSSBRN66L22F572K

Viene indicato a ricoprire la carica di:

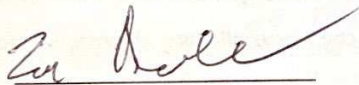
Segretario e di Tesoriere il sig. il Sig. Arrigo Landini;

dopo la votazione, ottenuto il consenso all'unanimità, i membri ringraziano e accettano la carica loro conferita, sia come componenti del Consiglio Direttivo, sia per le cariche di tesoriere e segretario.

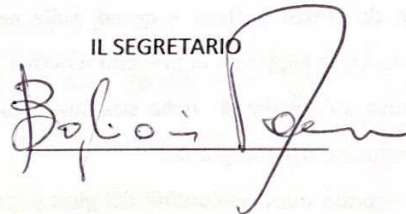
Il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente vengono incaricati di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e dell'allegato Statuto associativo.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente, dopo la stesura, lettura ed approvazione unanime del presente verbale, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23,00.

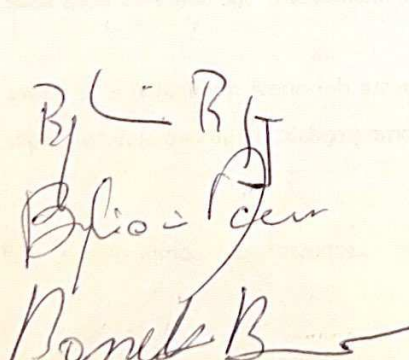
IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Firma dei presenti







AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
Eseguita registrazione dell'atto il 31 MAG. 2021
al N. 1151 Mod. 3 e 31 MAG. 2021

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

STATUTO
GRUPPO STORICO DI RICERCA-LINEA GOTICA 1943-1945 APS

Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1-1 È costituita l'Associazione di promozione sociale senza personalità giuridica denominata
"GRUPPO STORICO DI RICERCA-LINEA GOTICA 1943-1945 APS"
(di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede legale in Montemurlo,
via Orcagna, n. 11. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo
Comune.

1-2 L'acronimo "APS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto
successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), oppure
all'iscrizione nell'attuale registro di settore equiparato al RUNTS ai sensi dell'art. 101, comma 3, d.lgs.
117/2017.

1-3 L'Associazione richiederà, secondo la procedura prevista, l'affiliazione all'ASI - Associazioni Sportive e
Sociali Italiane, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e rete associativa del terzo settore.
Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell'ASI, pur
nell'autonomia propria dell'Associazione per l'attuazione e l'organizzazione dei detti fini e progetti.

Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2-1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto,
e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o
più attività di interesse generale ai sensi della normativa sul terzo settore in favore dei propri soci, dei loro
familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche. In
particolare, essa intende operare come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell'apposita
sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore.

2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi,
rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini
dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata
all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,
anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 L'Associazione di Promozione Sociale si propone di:

- svolgere attività museale, di mostra permanente, culturale, di recupero storico, di ricerca, di mantenimento
della memoria storica ed attività sociale;
- organizzare e gestire ricerche di materiale bellico, soprattutto riguardante la Linea Gotica;
- organizzare e gestire ricerche di materiali e prove testimoniali;
- reperire, attuare e gestire spazi strutture ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati,
per lo svolgimento dell'attività istituzionale; gestire ed attuare musei e strutture idonee al perseguimento del
fine statutario;
- organizzare e gestire esposizioni, mostre, convegni e quanto altro in genere, in particolare per ciò che
riguarda foto, documenti, reperti d'epoca, mezzi militari e quanto altro sia collegato alla linea gotica;
- svolgere visite guidate per vari soggetti e studenti per visitare i luoghi della storia visione dei campi di
battaglia e fortificazioni della zona relativa alla linea gotica;
- svolgere ogni attività per il mantenimento della memoria storica;
- organizzare e gestire rievocazioni storiche anche in collaborazioni con enti pubblici e privati;
- svolgere attività di consulenza e formazione didattica e scolastica sul tema della seconda guerra mondiale;
- Organizzare e gestire Iniziative ed eventi in collaborazione con enti pubblici e forze armate.

- Promuovere, senza alcuna finalità di lucro, iniziative, eventi, corsi e quant'altro ritenuto utile e necessario al conseguimento dei fini statuari;

- Svolgere attività editoriale con pubblicazioni di varia natura, pubblicazioni di atti, documenti storici e di convegni e di seminari, stampe di dispense e libri etc., stampa dei risultati degli studi e delle ricerche promosse dall'Associazione, etc.;

- Creare gruppi di studio; Organizzare viaggi e soggiorni;

- Aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che con espressa delibera del Consiglio Direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;

- L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, utile al raggiungimento degli scopi sociali.

- Nella sua piena autonomia l'Associazione potrà svolgere ogni altra attività purché lecita ed aderente agli scopi del presente statuto e potrà affiliarsi o aderire ad Enti Nazionali o Internazionali aventi scopi e finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa.

2-4 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale di cui alle lettere a, d, e, f, i, j, k, v, z dell'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore. Segnatamente essa (qui di seguito fornire ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività svolte ed inquadrarli nelle varie voci dell'articolo 5 del Codice del terzo settore):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

2-5 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore.

2-6 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-7 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse

generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

2-8 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari a € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

3-4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4-1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

4-2 l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

4-4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4-6 I soci si distinguono in:

- a) Soci Onorari;

- b) Soci Esecutivi;
c) Soci Ordinari;

Soci Onorari quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo può conferire la qualifica di Socio Onorario a persone particolarmente benemerite nei confronti della cultura dell'arte e della scienza, nonché ad insigni personalità che, per posizione sociale o culturale possano onorare ed elevare con la loro presenza il prestigio dell'Associazione stessa.

Soci Esecutivi coloro che risultano essere i fondatori dell'Associazione o/e che risultano essere successivamente eletti dall'Assemblea dei Soci componenti del Consiglio Direttivo.

Soci Fondatori coloro che risultano essere i primi componenti del Consiglio Direttivo a far data dal 27/05/2021. Cessano di far parte del Consiglio Direttivo in caso di dimissioni o per decesso. Soci Ordinari tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione.

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

4-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

4-8 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

4-9 In caso di soci minori di età, essi formulano la domanda di ammissione ed esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, a patto che sia esercitato tramite chi ha la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Art. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5-1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5-3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 Marzo di ogni anno.

5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6 OBBLIGHI ASSICURATIVI

6-1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

6-2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

7-2 Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Art. 8 ASSEMBLEA

8-1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

8-2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

8-3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

8-4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

8-5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

8-6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

8-8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

8-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

8-10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

8-11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza relativa dei soci presenti o rappresentati.

8-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza qualificata di due terzi (2/3) dei soci presenti o rappresentati.

Wendell A. Smith



Zin. Akund

- Fig. 10

1.
2.
3.

- Sept An

1300

9-8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- Federico Anelli*
Uff. a. in Amm.
Reg. 13
in Amm.
Don
- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
 - b) la determinazione delle quote associative;
 - c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
 - i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - l) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
- 9-9 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
- 9-10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 10 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

10-1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

10-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade: a) per dimissioni; b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

10-4 In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11 SEGRETARIO E TESORIERE

11-1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

11-2 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

11-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 12 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

12-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque: - potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €; - in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; - dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile; - dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

12-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

12-5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

12-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

13-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

13-3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 14 SCIoglimento

14-1 L'Associazione ha durata illimitata.

14-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

14-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

14-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale affiliata all'ASI, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 16 NORME APPLICABILI

16-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

16-2. Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto assume efficacia a partire dal momento di operatività di tale registro.

16-3. Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS anche per effetto di traslazione.

16-4 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

16-5 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Montemurlo, Li. 27/05/2021